



CITTÀ DI MONREALE
(Città Metropolitana di Palermo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39

COPIA

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità.

L'anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di luglio, alle ore 17.00 e seguenti, nella Sala Gaetano Millunzi del Collegio di Maria Fondazione Greco Carlino di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta di aggiornamento, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per la cui validità è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Assume la Presidenza, il Presidente, Dott. M. Intravaia.

Partecipa il Segretario Generale Dott. F. M. Fragale.

Si dà atto della presenza del Sindaco e degli Assessori D'Eliseo, Giannetto, Pupella.

Il Presidente chiama l'appello.

	CONSIGLIERI					CONSIGLIERI				
1	Alduina	Santina	P		13	Mannino	Giulio			A
2	Capizzi	Pietro		A	14	Micalizzi	Mario	P		
3	Costantini	Fabio		A	15	Mirto	Davide			A
4	Davì	Ignazio		A	16	Naimi	Paola			A
5	Di Verde	Giuseppe	P		17	Noto	Andrea			A
6	Ferreri	Rosario	P		18	Oddo	Riccardo			A
7	Giuliano	Antonella		A	19	Pillitteri	Flavio	P		
8	Intravaia	Marco	P		20	Russo	Sandro	P		
9	La Barbera	Francesco	P		21	Sardisco	Letizia	P		
10	La Corte	Giuseppe	P		22	Terzo	Silvio			A
11	Lo Coco	Giuseppe	P		23	Venturella	Angelo	P		
12	Lo Verso	Fabrizio		A	24	Vittorino	Girolamo	P		

Risultano presenti n. 13 Consiglieri e n. 11 assenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

-che l'art. 337 ter del Codice Civile recita: *"Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e istruzione e di conservare rapporti significativi con ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale"*;

-che la Convenzione dei Diritti per l'infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 20.11.1989, ratificata nell'Ordinamento giuridico del nostro Paese nel 1991, afferma che *"Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà ... omissis ... rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori"*;

Vista la legge n. 54 del 2006 – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento – che introduce il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo e preminente del bambino, affinché i genitori, anche se separati, ne siano entrambi responsabili, afferma la centralità del minore e il suo superiore interesse e prevede l'affido condiviso in modo che i genitori conservino le proprie responsabilità esercitando entrambi la potestà genitoriale sui figli;

Che, per i principi esposti, la sopracitata legge, dispone che le decisioni di maggiore interesse per i figli, relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;

Tenuto conto della normativa vigente e sulla base delle considerazioni esposte, l'Amministrazione Comunale intende applicare i principi previsti dalle leggi internazionali e nazionali istituendo il Registro Comunale della Bigenitorialità, con la volontà di agevolare, il più possibile, il diritto di entrambi i genitori di prendersi cura della prole in egual misura e di promuovere il diritto di entrambi a partecipare alla vita e all'educazione dei figli;

Considerato che con l'istituzione e la tenuta di tale registro, ha la funzione per entrambi i genitori di registrare la propria diversa domiciliazione legandola al nominativo del proprio figlio, in modo che le diverse amministrazioni pubbliche, che si occupano del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che lo riguardano;

Visto il Regolamento Comunale per l'istituzione del Registro della Bigenitorialità, il cui testo è allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il testo del Regolamento di cui sopra è stato approvato dalla I Commissione Consiliare;

Preso atto che il presente atto non comporta oneri diretti e indiretti sulla situazione economico/finanziario dell'Ente;

Visto il D. L.gsl.vo 267/2000;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali

PROPONE

Per quanto sopra esposto:

1. Approvare il Regolamento Comunale per l'istituzione del Registro della Bigenitorialità composto da 7 articoli, allegato alla presente proposta di deliberazione come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Prendere atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti e indiretti sulla situazione economico/finanziario dell'Ente.

Data 14/06/2021

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Sandra Filippi

P A R E R I

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:

Approvazione “Regolamento Comunale per l’istituzione e la tenuta del Registro della Bigenitorialità”

Esperita l’istruttoria di competenza;

Visto l’art.12 della L.R. n.30 del 23.12.2000.

Il Dirigente dell’Area esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Data 14.06.2021

Il Dirigente
F.to Ing. Maurizio Busacca

=====

Il Dirigente dell’Area Gestione Risorse, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Data

Il Dirigente

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'

Articolo 1

– Istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità.

E' istituito presso il Comune di Monreale il **“Registro per il diritto del minore alla bigenitorialità”**.

La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.

L'istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 2

– Scopo dell'istituzione del Registro.

Il Registro risulta uno strumento per favorire, mantenere e sviluppare un corretto rapporto genitoriale, una costante relazione del minore con entrambi i genitori, garantendone il diritto alla salute, informazione, educazione e istruzione.

Articolo 3

– Effetti della registrazione.

1. Un minore può essere iscritto al Registro a richiesta di almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Monreale.

Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non abbia a suo carico provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza.

2. Con l'iscrizione nel Registro, il minore risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, riportate nel Registro con effetti per tutti i fini amministrativi e

l'interazione che ruotano attorno a lui.

3. La domanda di iscrizione al Registro può essere presentata dai genitori anche disgiuntamente.

4. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'Ufficiale d'Anagrafe invierà apposita informazione all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione.

5. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Monreale da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'Ufficiale d'anagrafe provvederà ad inviare, congiuntamente alla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i. apposito modello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al Registro.

6. Contestualmente all'iscrizione al Registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati ad altri Enti/Istituzioni/ordini Professionali che interagiscono con la vita del minore.

Articolo 4

– Attestazione di iscrizione al Registro.

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al Registro del figlio minore.

2. L'attestato potrà essere rilasciato solamente ai soggetti direttamente interessati.

3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui è opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

Articolo 5

– Cancellazione dal Registro.

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.

2. E' compito di ciascuno dei due titolari alla responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'amministrazione comunale e delle Istituzioni interessate i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.

3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.

Articolo 6

– Azioni di promozione del Comune.

Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione di altre Istituzioni sulla natura del Registro Comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

Articolo 7

– Trattamento dei dati personali.

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati e agli organi della P.A. o incaricati di Pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei provvedimenti di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma, dell'Ordinamento Regionale degli EE.LL. vengono nominati tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Venturella, Pillitteri, Vittorino.

La seduta si svolge a porte chiuse, in ottemperanza alle disposizioni governative finalizzate al contenimento del coronavirus. I Consiglieri sono disposti nel rispetto della distanza minima di sicurezza.

Il Consigliere Ferreri lascia l'aula.

Consiglieri presenti n. 12 su n. 24.

Il Presidente dà lettura dell'oggetto della proposta deliberativa in esame.

Il Consigliere La Corte, chiesta e ottenuta la parola, sollecita gli uffici in merito alle proposte di regolamenti predisposti dalla I Commissione, al fine di ottenere i pareri tecnico e contabile. Quindi relaziona sulla proposta in esame e ne esplicita le ragioni che vi sottendono.

Il Presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione per appello nominale, il regolamento articolo per articolo.

Consiglieri presenti n. 12 su n. 24.

Art. 1 Favorevoli all'unanimità

Art. 2 Favorevoli all'unanimità

Art. 3 Favorevoli all'unanimità

Art. 4 Favorevoli all'unanimità

Art. 5 Favorevoli all'unanimità

Art. 6 Favorevoli all'unanimità

Art. 7 Favorevoli all'unanimità

Ultimata la votazione dei singoli articoli, il Presidente pone in votazione, per appello nominale, il regolamento nella sua interezza.

Consiglieri presenti n. 12 su n. 24.

Voti favorevoli n. 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della proposta deliberativa.

Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.

Vista la L.R. 48/91.

Visti i pareri espressi in ordine alle citate leggi che al presente atto vengono allegati per formarne parte integrante e sostanziale.

Visto l'esito della votazione proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. Approvare il Regolamento Comunale per l'istituzione del Registro della Bigenitorialità composto da 7 articoli, allegato alla presente proposta di deliberazione come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Prendere atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti e indiretti sulla situazione economico/finanziario dell'Ente.
3. Dare atto che il Regolamento Comunale per l'istituzione del Registro della Bigenitorialità entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.

Entra in aula il Consigliere Mannino.

Consiglieri presenti n. 13 su n. 24.

Letto e sottoscritto

Il Presidente - F.to Dott. M. Intravaia

Il Consigliere Anziano - F.to Sig. G. La Corte

Il Segr. Gen.le – F.to Dott. F. M. Fragale

Pubblicata all' Albo Comunale dal _____ al _____

Monreale, lì

Il Messo Comunale _____

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Monreale, lì

Il Segr. Gen.le - _____
